

COMUNE DI FONTANA LIRI

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO

per l'APPLICAZIONE

dell'IMPOSTA COMUNALE

sugli IMMOBILI

Allegato alla Deliberazione C.C. n. 12 del 19.05.2008

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 5 - Abitazione principale
- Art. 6 - Riduzioni di imposta
- Art. 7 - Esenzioni

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 8 - Dichiarazioni e denunce
- Art. 9 - Versamenti
- Art. 10 - Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 11 - Accertamenti
- Art. 12 - Attività di controllo
- Art. 13 - Rimborsi
- Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
- Art. 15 - Contenzioso
- Art. 16 - Incentivi per il personale addetto

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17 - Norme di rinvio
- Art. 18 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Fontana Liri, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449 e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale, in considerazione della normativa nazionale.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9.1.1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 51% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Art. 3
Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Il valore venale delle aree fabbricabili, ai fini della determinazione dell'imposta ICI, viene stabilita nelle misure seguenti:

ZONA DI P.R.G.	DENOMINAZIONE URBANISTICA	LOCALITA'	PREZZO MEDIO
B	COMPLETAMENTO B1 URBANIZZATA	Centro Fontana Liri Inferiore	€40,00
B	COMPLETAMENTO B2 URBANIZZATA	Bivio Via Pola – Campo Sportivo – Farnito	€35,00
B	COMPLETAMENTO B2 URBANIZZATA	San Paolo – San Salvatore	€30,00
B	COMPLETAMENTO B2 URBANIZZATA	Via Pozzo – Centro Fontana Liri Superiore	€25,00
C	ZONAC1 URBANIZZATA	Irate	€10,00
C	ZONA C2 URBANIZZATA	Irate – San Paolo	€10,00
C	ZONA C3 NON URBANIZZATA	Zona Laghetto	€15,00
C	ZONAC4 NON URBANIZZATA	Chiaia Romana	€13,00
D	ZONA D1 URBANIZZATA	C.so Trieste – Fontecupa	€18,00
D	ZONA D2 URBANIZZATA	Fontecupa	€13,00
E	ZONE LIMITROFE ALL'ABITATO	Monti - Centro - Frazioni	€3,00
F	ZONA F1	C.so Trieste	€0,50
F	ZONA F1	Laghetto	€8,50
F	ZONA F1	Cimiteri	€0,50
F	ZONA F2	Centro F.L.I. e Centro F.L.S. – San Salvatore – San Paolo	€10,00

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1.6.1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di

minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 20

Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, nel rispetto della normativa vigente, con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5

Abitazione principale

Si intende **abitazione principale** quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
- d) alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari;
- e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti ed affini fino al primo grado), l'agevolazione, è concessa, per l'applicazione dell'aliquota agevolata e per la detrazione, a condizione che i soggetti appena elencati (parenti ed affini fino al primo grado) risultino anagraficamente residenti nelle unità immobiliari loro concesse e venga presentata idonea comunicazione;
- f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che per ragioni di salute soggiorni presso un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che non abbia cambiato la residenza.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze è prevista una **detrazione d'imposta**, determinata dalla legge e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

- Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata

con le modalità ed i termini di cui all'art. 4 del presente Regolamento; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

- Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
- Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine, soffitte e simili), C/6 (rimesse, autorimesse, garage, box o posto auto) e C/7 (tettoie) limitatamente alle immediate adiacenze dell'abitazione principale.

Il Comune ha la facoltà di deliberare una detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo, disabile al 100%, con accompagnamento, idoneamente documentata, fino a € 200,00, escluse eventuali aumenti derivanti da disposizioni normative a carattere generale, che andranno ad integrarsi con la stessa.

La detta detrazione spetta solo se il reddito complessivo del nucleo familiare risultante dal modello 730 o modello Unico o in presenza dei soli redditi di lavoro dipendente dai modelli CUD non superi €12.000,00.

La condizione di disabile al 100%, con accompagnamento, deve essere dimostrata, con idonea certificazione e documentazione rilasciata dalla A.S.L. o da altra competente struttura sanitaria, e comunicata all'Ufficio Tributi almeno 60 giorni prima del versamento in acconto della prima o unica rata del versamento, in mancanza di tale adempimento il beneficiario non potrà usufruire della suddetta detrazione, neanche in sede di conguaglio a saldo nella rata di dicembre.

La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale può essere elevata con Deliberazione dell'organo competente qualora il soggetto passivo sia disabile al 100%, con accompagnamento, o nel suo nucleo familiare vi sia un disabile al 100%, con accompagnamento, in linea retta discendente di primo grado. La detta detrazione spetta solo se il reddito complessivo del nucleo familiare risultante dal modello 730 o modello Unico o in presenza dei soli redditi di lavoro dipendente dai modelli CUD non superi €12.000,00.

La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è elevata ad €258,23 per le giovani coppie per i primi due anni dal matrimonio qualora le stesse si trovino in condizioni di disagio economico sociale comprovato dal modello 730 o Modello Unico o in presenza dei soli redditi di lavoro dipendente dai Modelli CUD per un reddito complessivo non superiore ad €18.000,00.

Le agevolazioni non sono tra loro cumulabili, nell'eventualità sarà applicata, a richiesta di parte, quella più vantaggiosa.

Art. 6 **Riduzioni d'imposta**

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno

essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

- Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:
 - Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nella normativa vigente e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, s.m.i..

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Con la deliberazione di cui all'art. 4 può essere stabilita un'aliquota agevolata, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

Il Comune può stabilire un'aliquota agevolata per gli immobili situati nel centro storico così come individuato dal Piano Regolatore Generale;

Il Comune può stabilire aliquota agevolata per chi installa pannelli solari con una potenza non inferiore a 1,5 Kw.

Art. 7 Esenzioni

Per quanto riguarda le esenzioni si rinvia alle norme contenute all'art. 7 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8

Denunce e comunicazioni

Per gli obblighi di dichiarazione e denuncia di variazione si applicano le disposizioni dell'art. 10 del Decreto Legislativo 504/1992.

Art. 9

Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate di eguale importo entro i termini stabiliti dalle norme vigenti (la prima rata, di acconto, è dovuta entro il 16 giugno; mentre la seconda, a saldo, entro il 16 dicembre).

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i), del D.Lgs. n. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Il versamento dovrà essere eseguito, alle dovute scadenze di legge, in uno dei seguenti modi:

- 1) conto corrente postale intestato al Concessionario per la Riscossione per la provincia di Frosinone, Equitalia Frosinone S.p.A. (ex Banca di Roma S.p.A.):ovvero
- 2) mod. F24.

Art. 10

Differimento dei termini per i versamenti

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D.Lgs. n. 446/97 con provvedimento motivato, si potrà stabilire il differimento dei termini ordinari di versamento dell'imposta dovuta e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 11

Accertamenti

Per quanto attiene l'attività di accertamento, si applicano le disposizioni dell'art.11 del D.Lgs.

504/92, successive modifiche ed integrazioni.

Non si dà luogo ad attività di accertamento od esazione coattiva qualora l'importo complessivo da recuperare, per imposta, sanzioni ed interessi, risulti pari o inferiore a € 12,00.

Gli importi non versati nel termine di 60 giorni sono soggetti ad esazione coattiva mediante:

1) riscossione a mezzo ruolo secondo il DPR 29 settembre 1973 n. 602 e successive modifiche nel caso in cui l'Ente non gestisca il tributo in economia; in tal caso l'atto esecutivo/cartella di pagamento deve essere notificato nei termini di legge;

2) mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, s.m.i.;

3) tramite la "cartolarizzazione" dei crediti tributari di cui all'art. 76 della L. 21.11.2000, n. 342.

E' applicabile l'istituto dell'accertamento per adesione nei termini ed alle condizioni stabilite dal D.Lgs. 19.6.1997, n. 218;

L'Ufficio Tributi procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

I predetti atti devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento a ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non né riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato; del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente per la gestione del tributo.

In luogo della firma autografa, qualora gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, è possibile utilizzare l'indicazione a mezzo stampa del funzionario responsabile, così come previsto dall'art. 1, comma 87 della legge n. 549/95.

Art. 12 **Attività di controllo**

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 13 Rimborsi

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

Non danno luogo a rimborso le somme che, a seguito emissione avviso di accertamento e/o liquidazione risultassero versate in eccesso se l'importo dell'imposta pura dovesse essere pari o inferiore a €12,00.

E' previsto - limitatamente all'imposta oggetto del presente Regolamento, entro i limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, - l'istituto della "compensazione".

Art. 14 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale

- o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 15

Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Art. 16

Incentivi per il personale addetto

- a) Ai sensi dell'art.59, primo comma, lettera p), del D. Lgs.446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivi o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (CCNL); per tale scopo verrà destinata una percentuale non superiore al 20% delle somme regolarmente riscosse nell'anno precedente e non contestate, a seguito della emissione di avvisi di liquidazione e accertamento ICI, al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica, nonché delle eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazione di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'ente che ha partecipato a tale attività.
- b) La Giunta è competente alla regolamentazione delle relative modalità e alla concreta determinazione della percentuale da applicarsi nell'anno successivo, tenuto conto dell'entità delle somme effettivamente riscosse e non contestate ai sensi del comma precedente, nel limite percentuale massimo dal medesimo stabilito.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 18
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.